

BVGer F-1723/2026 vom 11. März 2026

Bundesverwaltungsgericht, 2026-03-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_F-1723_2026

FR: TAF F-1723/2026 du 11 mars 2026

IT: TAF F-1723/2026 del 11 marzo 2026

Regeste

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen

E. 1.1

Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi [RS 142.31]), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. Questa sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

E. 1.2

I ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e cum art. 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 2.1

L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Germania ha accettato la riammissione del ricorrente ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III (decisione negativa), il che conferma la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di asilo e di rinvio. Inoltre, conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale, l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Germania non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-6330/2025 del 29 agosto 2025 consid. 2.1; F-7163/2024 del 21 novembre 2024 consid. 5.2) e che, considerate le allegazioni addotte nell'ambito del colloquio Dublino nonché lo stato di salute documentato dell'interessato (in particolare l'asma e l'epilessia, note dal 2021, nonché problemi di memoria) non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). Perciò, il Tribunale ritiene che la SEM abbia sufficientemente accertato e valutato lo stato di salute del ricorrente. Di conseguenza l'autorità inferiore ha agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del richiedente verso la Germania in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per ulteriori dettagli si fa riferimento alle motivazioni addotte dall'autorità inferiore.

E. 2.2

Le censure proposte nel gravame dal ricorrente, segnatamente l'epilessia e gli svenimenti, non sono suscettibili di giungere a una diversa conclusione. Il suo stato di salute non

raggiunge un grado di gravità tale da ostacolare il suo trasferimento verso la Germania sotto il profilo dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte EDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2). A tale valutazione non ostano nemmeno i referti medici dell'Ospedale Regionale di C._____ del 28 febbraio 2026 e dell'Ospedale Regionale di D._____ del 28 febbraio 2026 e del 6 marzo 2026, attestanti un consumo dannoso di etile e una perdita di coscienza del 28 febbraio 2026 in stato di intossicazione da etanolo, con diagnosi differenziale su base epilettica. La Germania dispone di strutture mediche adeguate e sufficientemente accessibili per le persone trasferite ai sensi del RD III e dagli atti non risulta che detto Stato negherebbe al ricorrente l'accesso alle cure necessarie. Eventuali trattamenti medici iniziati in Svizzera potranno essere proseguiti anche in Germania. Infine, l'idoneità al viaggio verrà in ogni caso valutata al momento del trasferimento.

E. 3

Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere.

E. 4

Con la presente sentenza decade la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento pronunciata il 10 marzo 2026 e la richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo risulta priva d'oggetto.

E. 5.1

Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è da respingere.

E. 5.2

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Aisha Luisoni Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.